



# **COMUNE DI POLISTENA**

*Provincia di Reggio Calabria*

**Sede Municipale: Via G. Lombardi – 89024 POLISTENA (RC)**

**Assessorato alla Partecipazione Democratica dei Cittadini**

## **STATUTO E REGOLAMENTO**

### **DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI POLISTENA**

**Approvato con delibera C.C. n. 31 del 29-07-2005**

**Modifiche: delibera C.C. n. 21 del 29-06-2012**

## Sommario

<b>La Consulta Giovanile .....</b>	<b>3</b>
Art 1 - Istituzione.....	4
Art. 2 - Fini .....	4
Art. 3 - Organi.....	4
Art. 4 - L'Assemblea.....	5
Art. 4 bis - Modalità di elezione dell'assemblea .....	5
Art. 5 - L'Ufficio di Presidenza ed esecutivo .....	6
Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea .....	6
Art. 7 - Modificazioni dello Statuto.....	7
Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni .....	7
Art. 9 - Sede .....	7
Art. 10 - Mezzi .....	8
Art. 11 - Prima Riunione .....	8
Art. 12 - Scioglimento .....	8
Art. 13 - Regolamento .....	8
Art. 13 bis - Norme varie.....	8



## La Consulta Giovanile

Affinché l'Amministrazione avvii una vera e propria progettualità nel campo delle politiche giovanili è necessario promuovere la costituzione di una "Consulta giovanile".

La Consulta Giovanile deve essere aperta a tutte le realtà giovanili organizzate sul territorio che desiderino farne parte. In un momento in cui la realtà giovanile è in continuo movimento e le problematiche che la riguardano sono molteplici e complesse, l'Amministrazione ritiene importante e fondamentale il momento di confronto, istituzionalizzando un luogo specifico dove i giovani possano avere la parola sui problemi del proprio mondo di competenza del Comune, assicurando così una partecipazione alla vita democratica ed alla gestione della vita cittadina.

Obiettivo è costituire un luogo privilegiato di confronto e dibattito democratico ove raccogliere, da un lato, sollecitazioni e proposte su tutto ciò che può riguardare la condizione giovanile per poi riportarlo al Consiglio Comunale e, dall'altro come momento di ricaduta delle iniziative nell'ambito in cui ogni organizzazione opera. Per questo motivo la Consulta Giovanile è il primo punto di riferimento dell'Amministrazione per quanto riguarda il rapporto con la realtà giovanile organizzata. Ciò fa sì che la Consulta possa davvero avere potere propositivo in materia di interventi a favore dei giovani, nei confronti del Consiglio Comunale. Compito della Consulta in questi anni dovrà anche essere quello di rapportarsi sempre di più con le realtà giovanili non organizzate e con i numerosi gruppi informali presenti a Polistena.

### **STATUTO E REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI POLISTENA**



### **Art 1 - Istituzione**

E' istituita dal Comune di Polistena, con la deliberazione del C.C. in data 29 Luglio 2005 la CONSULTA GIOVANILE.

### **Art. 2 - Fini**

La Consulta Giovanile è istituita quale organo di partecipazione giovanile alla vita democratica, sociale e politica della Città di Polistena. Essa elabora e presenta pareri e proposte in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tematiche giovanili. Si propone come punto di riferimento e di informazione per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti: scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, condizione esistenziale, ecc., ecc.

Raccoglie informazioni nei predetti campi, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali. Promuove dibattiti ed incontri.

### **Art. 3 - Organi**

Sono organi della Consulta Giovanile:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da 5 componenti eletti dall'Assemblea della consulta;
- c) eventuali Commissioni di lavoro.

Le funzioni amministrative verranno svolte dal personale messo a disposizione dell'Ufficio di competenza del comune di Polistena.



### **Art. 4<sup>1</sup> - L'Assemblea**

Sono componenti di diritto, senza diritto di voto, dell'Assemblea il Sindaco e l'Assessore/Consigliere incaricato alle Politiche Giovanili, un rappresentante degli studenti per ogni istituto superiore presente in Polistena, designato con deliberazione dei rispettivi organi collegiali d'istituto.

L'Assemblea della Consulta è eletta ogni 18 mesi a scrutinio segreto secondo le modalità previste dall'Art. 4 bis.

### **Art. 4 bis<sup>2</sup> - Modalità di elezione dell'assemblea**

L'assemblea è eletta a scrutinio segreto in un giorno festivo fissato con deliberazione della Giunta Municipale che stabilisce l'orario di apertura e chiusura del seggio, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle candidature.

Il seggio è presieduto dal responsabile dell'Ufficio elettorale comunale e da due scrutatori, nominati mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell'apposito albo comunale.

Possono partecipare al voto ed essere eletti tutti i cittadini residenti tra i 18 e i 35 anni di età muniti di valido documento di riconoscimento ed iscritti nelle liste elettorali comunali.

Le elezioni sono considerate valide qualunque sia il numero dei votanti.

La lista dei candidati è unica, aperta a tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni residenti, iscritti nelle liste elettorali, che non si trovino nelle condizioni ostative previste dalla legge per i consiglieri comunali (Dlgs 267/2000) e non ricoprono la carica di sindaco/assessore/consigliere del Comune di Polistena.

Non è consentita la presentazione di liste di candidati concorrenti. La valutazione dell'ammissibilità di ogni candidatura è compiuta dall'Ufficio elettorale Comunale.

---

<sup>1</sup> Articolo così riformulato dalla Delibera di C.C. n. 21 del 29-06-2012

<sup>2</sup> Articolo inserito dalla Delibera di C.C. n. 21 del 29-06-2012



Il numero dei componenti da eleggere è stabilito in 10.

Gli elettori potranno esprimere una sola preferenza.

E' riservata una quota del 20% dei componenti alle donne ed una quota del 10% agli stranieri residenti a Polistena.

### **Art. 5<sup>3</sup> - L'Ufficio di Presidenza ed esecutivo**

Il Presidente dell'Assemblea, il Vicepresidente e l'Esecutivo vengono eletti dall'Assemblea, nella sua prima riunione, con votazioni separate a maggioranza assoluta dei componenti, tra i membri della consulta.

Per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta alle prime due votazioni, si procede, nelle votazioni successive, al ballottaggio tra i primi due candidati. L'Esecutivo viene eletto con votazione limitata ad un solo nominativo: risulteranno eletti i cinque candidati che abbiano ottenuto il maggiore numero di voti, a parità di voti, verrà eletto il più giovane.

Durano in carica fino alla scadenza del mandato dell'Assemblea e alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti per una sola volta nella stessa carica. In assenza del Presidente ne fa le funzioni il Vicepresidente.

Non possono essere votati alla carica di Presidente, di Vice Presidente e di componenti l'Esecutivo il Sindaco gli Assessori e i Consiglieri Comunali.

Tutte le cariche sono onorarie, senza compenso alcuno.

### **Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea**

La Consulta Giovanile Comunale è convocata:

- dal Presidente di propria iniziativa;

---

<sup>3</sup> Articolo così riformulato dalla Delibera di C.C. n. 21 del 29-06-2012



- su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea. Il Sindaco e/o gli Assessori di competenza possono convocare la Consulta Giovanile e l'Esecutivo ogni qualvolta lo ritengano opportuno. In ogni caso la Consulta Giovanile deve riferire sui propri lavori all'Amministrazione comunale, se richiesta.

### **Art. 7 - Modificazioni dello Statuto**

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

### **Art. 8<sup>4</sup> - Validità delle sedute e delle deliberazioni**

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti l'Assemblea.

In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

### **Art. 9 - Sede**

La sede della Consulta Giovanile Comunale è il Palazzo Comunale o altro locale messo a disposizione dal comune. Le riunioni si devono tenere nei locali della sede della Consulta. L'uso di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

---

<sup>4</sup> Articolo così riformulato dalla Delibera di C.C. n. 21 del 29-06-2012



### **Art. 10 - Mezzi**

La Consulta Giovanile Comunale si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche della Ripartizione Servizi sociali e può chiedere la collaborazione di altre Ripartizioni e

### **Art. 11 - Prima Riunione**

La Consulta Giovanile Comunale è insediata dal Sindaco.

### **Art. 12 - Scioglimento**

La Consulta Giovanile Comunale può essere sciolta, con delibera del Consiglio Comunale, nei casi di manifesta inefficienza ed ingovernabilità della stessa.

### **Art. 13<sup>5</sup> - Regolamento**

La Consulta è aperta a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti, che si riconoscono nelle finalità espresse dallo Statuto e che operino sul territorio cittadino.

La Consulta si riunisce periodicamente almeno quattro volte all'anno, secondo le modalità espresse dall'Art. 6 dello Statuto. Il Presidente cura la convocazione dell'Assemblea. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno 5 giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telegrafico e telefonico con almeno 24 ore di anticipo.

Può assistere ai lavori della Consulta ogni Consigliere Comunale.

L'Esecutivo può esprimere pareri e formulare raccomandazioni all'Assemblea.

### **Art. 13 bis<sup>6</sup> - Norme varie**

---

<sup>5</sup> Articolo così riformulato dalla Delibera di C.C. n. 21 del 29-06-2012

<sup>6</sup> Articolo abrogato dalla Delibera di C.C. n. 21 del 29-06-2012





~~La Consulta elegge il Presidente, il Vice Presidente e l'Esecutivo che rimangono in carica per due (2) anni.~~

~~L'Esecutivo può esprimere pareri e formulare raccomandazioni all'Assemblea.~~

~~All'inizio di ogni riunione della Consulta, sarà data lettura del verbale della seduta precedente.~~

~~Al termine di ogni riunione la Consulta può concordare la data e l'ordine del giorno della seduta successiva.~~

~~Le Associazioni che desiderano acquisire la qualità di membro della Consulta Giovanile, dopo l'insediamento, devono iscriversi all'albo delle associazioni del Comune di Polistena e farne richiesta scritta al Presidente della Consulta stessa. Ogni richiesta di partecipazione alla Consulta deve essere inserita nell'ordine del giorno della riunione successiva della stessa per la necessaria ratifica da parte dell'Assemblea. La decisione della Consulta deve essere comunicata per iscritto, a cura del Presidente, all'Organizzazione richiedente. In caso di accettazione, la nuova associazione entrerà a far parte della Consulta Giovanile Comunale dalla seduta dell'Assemblea successiva a quella dell'approvazione della richiesta.~~

~~Il Comune tramite gli uffici della Ripartizione Servizi Sociali cura:~~

- ~~- la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei componenti della Consulta;~~
- ~~- la diramazione degli avvisi di convocazione della Consulta;~~
- ~~- la tenuta dei verbali delle sedute sia della Consulta che dell'Ufficio di Presidenza;~~
- ~~- la fornitura della documentazione comunale e del materiale di cancelleria, necessari al funzionamento della Consulta e dei suoi organi.~~

